Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 9 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); **in Milano,** Galleria **Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1;** e presso le Librerie depositarie di **Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a **mano ed accompagnati dal relativo importo.**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 194.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme circa la sistemazione della zona dantesca in Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme per la sistemazione della zona dantesca in Ravenna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 195.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1367, con il quale è stato approvato il piano di risanamento dell'abitato di Forlì nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel Sobborgo San Martino in Strada, e sono state dettate norme per la sua esecuzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1367, con il quale è stato approvato il piano di risanamento dell'abitato di Forlì nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel Sobborgo S. Martino in Strada, e sono state dettate norme per la sua esecuzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 196.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia ed il Portogallo il 21 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia ed il Portogallo il 21 dicembre 1936-XV;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia ed il Portogallo il 21 dicembre 1936-XV:

a) Accordo commerciale;

b) Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi;

c) Accordo per il regolamento dei debiti portoghesi arretrati.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 64. — MANCINI.

Accordo commerciale
fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo.

Il Governo italiano ed il Governo portoghese, alfine di assicurare il funzionamento dell'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra i due Paesi, firmato in data odierna, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I due Governi stabiliscono per l'intercambio commerciale tra i due Paesi il principio dell'equilibrio della bilancia e si impegnano a collaborare al fine di mantenere tale intercambio nella proporzione di 1:1.

In conformità di tale principio, ciascuno dei due Paesi ammetterà nella misura del massimo possibile l'importazione di merci originarie e provenienti dall'altro.

Art. 2.

Il Governo italiano ammetterà all'importazione le merci portoghesi, il cui pagamento viene regolato a termine dell'art. 1 dell'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra i due Paesi, firmato in data odierna, entro i limiti dei contingenti annuali stabiliti nell'elenco annesso al presente Accordo.

Tali contingenti saranno ripartiti in quote parti semestrali utilizzabili per non oltre il 50 % nei primi tre mesi di ciascun semestre.

Per i prodotti che, per la loro natura, debbano essere importati in determinate epoche dell'anno, le competenti Autorità italiane e portoghesi stabiliranno, di comune accordo, i periodi entro i quali dovranno essere concesse le licenze d'importazione.

Art. 3.

Nel termine di 30 giorni, a datare dalla fine di ogni semestre, il Governo italiano consegnerà alla Legazione del Portogallo in Roma un elenco delle licenze concesse e delle importazioni effettuate in conto di ciascuno dei contingenti.

Gli importi non utilizzati in un determinato semestre saranno automaticamente aggiunti alla quota fissata per lo stesso prodotto per il semestre successivo, ma ciò non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Qualora dovesse verificarsi che il contingente fissato per qualche prodotto non possa, per qualsiasi motivo, essere sfruttato totalmente, il saldo non utilizzato sarà trasferito a qualche altro prodotto, scelto di comune accordo fra i due Governi.

Art. 4.

I contingenti stabiliti nell'elenco annesso al presente Accordo, saranno riveduti di comune intesa, a richiesta di una delle due Parti contraenti:

1ª - Qualora uno dei due Governi prenda qualche misura dalla quale risulti una riduzione notevole delle importazioni di merci originarie e provenienti dai territori dell'altro.

2° - Qualora il movimento del conto stabilito nell'art. 3 dell'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi si presenti in modo che le Autorità competenti di una delle due Parti contraenti lo considerino in disarmonia con il movimento normale previsto per gli scambi commerciali tra i due Paesi.

3° - Qualora si verifichi che il rapporto tra le importazioni italiane in Portogallo e le importazioni portoghesi in Italia si allontani notevolmente da quello previsto dall'art. 1 del presente Accordo.

La revisione prevista ai nn. 2 e 3 del presente articolo non potrà aver luogo prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Nei casi sopra menzionati, i negoziati per la revisione dei contingenti dovranno iniziarsi nel termine massimo di 15 giorni a partire dalla presentazione della rispettiva richiesta da parte di una delle Parti contraenti e dovranno aver fine nel termine massimo di 30 giorni a contare dal loro inizio. Ove una intesa non fosse raggiunta, ognuna delle due Parti contraenti potrà denunciare l'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra i due Paesi, firmato in data odierna, con un preavviso di 30 giorni per la fine di ogni trimestre.

Art. 5.

Il presente Accordo fa parte integrante dell'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra i due Paesi, firmato in data odierna, e ne segue le sorti.

In fede di che è stato firmato il presente Accordo, in lingua italiana e portoghese, i due testi facenti egualmente fede.

Fatto in Roma, il 21 dicembre 1936.

CIANO — J. LOBO D'AVILA LIMA
TOVAR

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

ALLEGATO

Elenco dei contingenti fissati per l'importazione delle merci portoghesi in Italia.

N. tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Contigenti annnai (in lire italiane)
34 *a*) 5	Sardelle salate e pressate	1.500.000
34 *a*) 6	Sardelle ed acciughe in salamoia .	8.500.000
34 *a*) 7	Pesci preparati, secchi, salati od affumicati: altri	300.000
	Pesci marinati, sott'olio od altrimenti preparati:	
34 *b*) 1 α 34 *b*) 2 α	Tonno	7.000.000 (1)
34 *b*) 1 β 34 *b*) 2 β	Sardine ed acciughe	4.500.000
34 *b*) 1 δ 34 *b*) 2 δ	Altri	200.000
37 *a*)	Caffè in grani ed in pellicole . .	1.080.000 (2)
50 *a*)	Cacao in grani	2.000.000 (2)
624 *a*)	Sughero greggio	6.000.000
645	Essenza di trementina	6.500.000
655 *a*)	Colofonia	5.500.000
	Altre merci (a scelta del Governo italiano)	1.420.000 (3)

(1) Di cui Lit. 3.000.000 per tonno originario delle Colonie Portoghesi (art. 1, comma *a*) 2 dell'accordo dei pagamenti). — (2) Per merci originarie delle Colonie Portoghesi (c. s.). — (3) Di cui Lit. 120.000 per merci originarie delle Colonie Portoghesi (c. s.).

Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Il Governo italiano ed il Governo portoghese, nell'intento di regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

a) Le disposizioni del presente Accordo si applicano:

1° al regolamento delle merci importate in Italia e nel Portogallo ed Isole adiacenti (Madera, Porto Santo e Azzorre), semprechè le merci stesse, secondo la legislazione vigente nel Paese importatore, siano considerate di origine dell'altro Paese e semprechè il relativo prezzo sia dovuto dopo il 31 dicembre 1936 ad un creditore abitualmente residente o che eserciti abitualmente la sua attività commerciale nel Portogallo ed Isole adiacenti, rispettivamente in Italia;

2° al regolamento delle merci originarie delle Colonie portoghesi importate in Italia, il cui prezzo sia dovuto dopo il 31 dicembre 1936 a creditori abitualmente residenti o che esercitino abitualmente la loro attività commerciale nel Portogallo ed Isole adiacenti e ciò nei limiti dei contingenti al riguardo accordati dall'Italia;

3° al regolamento delle merci che soddisfino alle condizioni dei punti 1 e 2 del presente comma e che siano dichiarate alle dogane per importazione entro l'ultimo giorno di durata in vigore del presente Accordo, a condizione che siano poi importate *entro i 10 giorni* successivi;

4° al regolamento di spese e commissioni dovute a rappresentanti, commissionari e case di spedizioni stabilite in uno dei due Paesi, in quanto originate dal traffico commerciale tra i due Paesi, ad esclusione del transito, e semprechè debitamente giustificate;

5° al regolamento di differenze di cambio, in quanto concordate tra debitore e creditore ed originate da una delle operazioni previste ai punti 1, 2 e 3 del presente comma;

6° al regolamento dei debiti di natura od origine diverse da quelle sopra contemplate, previo accordo tra l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ed il Banco de Portugal.

b) Le merci del Portogallo, delle Isole adiacenti e delle Colonie portoghesi, di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma *a*) del presente articolo, devono essere accompagnate, all'atto del loro sdoganamento in Italia, da un certificato di origine ai termini dell'articolo 12 del Trattato di commercio e navigazione firmato a Lisbona il 4 agosto 1934, certificato di origine che non avrà bisogno di portare un visto consolare.

c) Le merci in transito sono escluse dalle disposizioni del presente Accordo.

Art. 2.

I versamenti a fronte di debiti contemplati al comma *a*) dell'art. 1 saranno da effettuare dai rispettivi debitori: in Italia, in lire italiane, presso la Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero; nel Portogallo, in escudos, presso il Banco de Portugal, direttamente o per il tramite di altra banca o banchiere.

Art. 3.

a) Presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero verrà aperto a nome del Banco de Portugal un conto in lire italiane, infruttifero di interessi, a credito del quale verranno portati gli importi versati in Italia in conformità a quanto previsto al precedente art. 2.

b) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero porterà a debito del conto previsto al precedente comma *a*) gli importi degli ordini di pagamento in lire italiane che il Banco de Portugal emetterà in favore dei beneficiari in Italia a seguito dei versamenti effettuati nel Portogallo ed Isole adiacenti in conformità a quanto previsto al precedente art. 2.

c) Qualora il saldo del conto sopra previsto non consenta l'immediato trasferimento in lire italiane ai rispettivi beneficiari in Italia degli importi in escudos versati nel Portogallo ed Isole adiacenti a fronte di debiti contemplati all'art. 1, il Banco de Portugal si costituirà, mediante cessione di divisa, le necessarie disponibilità di lire italiane con diritto di riconvertire in divisa le lire così costituite appena il saldo del conto lo permetta.

Art. 4.

Gli anticipi a fronte di merci ancora da importare potranno essere trasferiti, con le modalità fissate dal presente Accordo, previa intesa fra l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ed il Banco de Portugal.

Per essere ammessi in Italia al trasferimento, detti anticipi debbono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle competenti Autorità, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

Art. 5.

Il Governo italiano ed il Governo portoghese si accorderanno sulle misure da adottare per il regolamento dei debiti italiani e portoghesi scaduti entro il 31 dicembre 1936 e non ancora pagati.

Art. 6.

Per garantire l'utilizzo degli importi accreditati al conto in lire italiane, previsto dall'art. 3, il Governo portoghese potrà esigere che le merci italiane importate nel territorio portoghese siano pagate esclusivamente mediante versamento del loro controvalore in escudos presso il Banco de Portugal, sia direttamente che per il tramite di altra banca o banchiere. Il Governo portoghese potrà richiedere, al momento dell'entrata della merce nel territorio doganale portoghese, o la prova dell'avvenuto versamento in escudos, o il rilascio di una dichiarazione impegnativa in tal senso da parte dell'importatore.

Art. 7.

a) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e il Banco de Portugal fisseranno di comune accordo e, sulla base della parità internazionale, il corso del cambio tra la lira italiana e l'escudo da applicare:

1° per la conversione in lire italiane dei debiti espressi in escudos a fronte dei quali viene eseguito il versamento in Italia, rispettivamente per la conversione in escudos dei debiti espressi in lire italiane a fronte dei quali viene eseguito il versamento nel Portogallo ed Isole adiacenti;

2° per la conversione in lire italiane da parte del Banco de Portugal degli importi in escudos versati nel Portogallo ed Isole adiacenti e da trasferire in Italia in conformità alle disposizioni del comma b) dell'art. 3.

b) Per la conversione in lire italiane dei debiti espressi in moneta diversa dalla lira italiana e dall'escudo, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero applicherà l'ultimo cambio ufficiale della rispettiva divisa alla Borsa di Roma, e il Banco de Portugal applicherà l'ultimo cambio corrispondente alla parità delle due divise.

c) I cambi applicati in conformità a quanto previsto ai precedenti comma a) e b) saranno liberatori per il debitore, salvo il caso previsto al paragrafo 5 del comma a) dell'art. 1 del presente Accordo.

Art. 8.

Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle operazioni di compensazione privata già approvate dalle competenti Autorità italiane ed in corso di esecuzione alla data della firma del presente Accordo.

Art. 9.

Alla scadenza del presente Accordo, dopo aver proceduto al regolamento di tutte le obbligazioni contemplate nell'Accordo stesso, si procederà all'accertamento del saldo del conto in lire italiane previsto all'art. 3.

Il saldo stesso potrà essere utilizzato dal Banco de Portugal per pagamenti da eseguire in Italia a fronte di debiti della stessa natura ed origine di quelli previsti al comma a) dell'art. 1 ed originati da operazioni avvenute in data posteriore a quella della scadenza del presente Accordo.

Art. 10.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e il Banco de Portugal si accorderanno circa le modalità tecniche da adottare per assicurare la regolare applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 11.

Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1937 e resterà in vigore fino al 30 giugno 1937.

L'Accordo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di semestre in semestre, se non verrà denunciato almeno 30 giorni prima della sua scadenza o della scadenza di ogni rinnovo successivo.

In fede di che è stato firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma, in duplice esemplare in lingua italiana e portoghese, i due testi facenti egualmente fede, il 21 dicembre 1936.

CIANO

J. LOBO D'AVILA LIMA
TOVAR

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per il regolamento dei debiti italiani e portoghesi arretrati.

Il Governo italiano ed il Governo portoghese, allo scopo di regolare i debiti italiani e portoghesi scaduti in data anteriore al 1° gennaio 1937 e non ancora pagati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ed il Banco de Portugal inviteranno i debitori dei rispettivi Paesi a soddisfare entro il 31 gennaio 1937 le loro obbligazioni scadute fino al 31 dicembre 1936 e non ancora pagate, e ciò mediante versamento del corrispettivo: in Italia in lire italiane presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero; nel Portogallo ed Isole adiacenti, in escudos presso il Banco de Portugal, direttamente o per il tramite di altra banca o banchiere.

Le disposizioni del presente articolo si applicano non solo ai debiti della stessa natura ed origine di quelli contemplati al comma a) dell'art. 1 dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, firmato in data di oggi, ma anche a quelli di banche, banchieri, società, ditte commerciali e privati residenti in Italia, rispettivamente in Portogallo ed Isole adiacenti verso banche, banchieri, ditte commerciali e privati residenti in Portogallo ed Isole adiacenti, rispettivamente in Italia, qualunque sia la natura e l'origine dei debiti stessi.

Art. 2.

a) Presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero le somme versate a fronte di debiti della natura ed origine contemplate al precedente art. 1 saranno destinate come segue:

1° qualora il versamento sia stato effettuato prima della data della firma del presente Accordo, in favore di un creditore abitualmente residente o che eserciti abitualmente la sua attività commerciale nel Portogallo ed Isole adiacenti, in pagamento di merci importate in Italia dal Portogallo, Isole adiacenti e Colonie portoghesi, l'importo versato, in conformità alle disposizioni del decreto Ministeriale italiano 20 novembre 1935, rappresenta il controvalore in lire dell'importo del debito espresso in divisa diversa dalla lira, calcolato sulla base del cambio più favorevole per il creditore, tra quelli fattisi il giorno della scadenza del debito ed il giorno del versamento.

Tali versamenti, in base al predetto decreto Ministeriale, sono liberatori per il debitore in Italia.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero convertirà gli importi in lire versati come sopra in escudos, al cambio di Lit. 58,53 per escudos 100. L'importo in escudos prove-

niente da tale conversione sarà portato a credito di un conto in escudos, infruttifero di interessi, che l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero aprirà al nome del Banco de Portugal, il quale potrà utilizzare il saldo a suo favore mediante conversione in lire da girare al conto lire di cui al punto 2° del presente comma o al conto lire di cui all'art. 3 dell'Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, firmato in data di oggi;

2° qualora il versamento sia stato effettuato o venga effettuato in favore di un creditore abitualmente residente o che eserciti abitualmente la sua attività commerciale nel Portogallo ed Isole adiacenti ed al versamento stesso non siano applicabili le disposizioni del precedente paragrafo 1°, l'importo versato sarà portato a credito di un conto in lire italiane, infruttifero di interessi, che l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero aprirà al nome del Banco de Portugal.

b) Presso il Banco de Portugal le somme versate a fronte di debiti della natura ed origine contemplate al precedente art. 1 in favore di un creditore abitualmente residente o che eserciti abitualmente la sua attività commerciale in Italia, saranno portate a credito di un conto in escudos, infruttifero di interessi, aperto al nome dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Per i debiti espressi in moneta diversa dall'escudo, i cui versamenti siano stati effettuati entro il 31 dicembre 1936, l'importo da accreditare a questo conto dovrà essere quello che corrisponde allo stesso debito al cambio del giorno in cui si effettua l'accreditamento; ciò senza pregiudizio del principio espresso al secondo alinea del comma a) dell'art. 3 del presente Accordo, la cui osservanza in questo caso incombe al Banco de Portugal.

c) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ed il Banco de Portugal provvederanno giornalmente a darsi reciproca notizia delle somme portate a credito dei conti previsti ai precedenti comma a) e b), con tutte le notizie di dettaglio necessarie. Nei limiti delle disponibilità così costituitesi e per il debito dei conti rispettivi, l'Istituto ed il Banco predetti sono autorizzati ad effettuare il pagamento ai creditori nel proprio Paese, delle somme versate dai debitori nell'altro Paese.

Art. 3.

a) Agli effetti del cambio da applicare ai versamenti dei debitori dei due Paesi valgono le disposizioni di cui ai comma a) e b) dell'art. 7 dell'Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, firmato in data di oggi.

I versamenti effettuati in conformità a quanto precede saranno liberatori per il debitore solo quando il rispettivo creditore avrà ricevuto l'intero ammontare del suo credito. Gli importi versati a conguaglio di differenze di cambio saranno da trasferire a tramite dei conti previsti all'art. 2.

b) Le disposizioni contenute nel precedente comma a) non si applicano ai versamenti previsti al comma a) paragrafo 1° del precedente art. 2.

Art. 4.

In conformità alle disposizioni di cui al comma c) dell'art. 2 del presente Accordo, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ed il Banco de Portugal provvederanno a regolare in compensazione le somme versate dai debitori dei due Paesi, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti stessi.

Quanto prima, dopo il 31 gennaio 1937, verrà accertato il saldo esistente a credito di uno o d'ambedue i conti aperti presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero o del conto aperto presso il Banco de Portugal.

Qualora venga accertato un saldo nel conto in lire italiane o nel conto in escudos aperti presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, o in ambedue i conti stessi, il conto in escudos presso il Banco de Portugal risultando pareggiato, tale saldo o saldi, a richiesta del Banco de Portugal, verranno girati in una o più volte a credito del Banco stesso nel conto in lire italiane previsto al comma a) dell'art. 3 dell'Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, firmato in data di oggi. La conversione in lire del saldo eventuale in escudos avrà luogo in base al cambio di clearing in vigore il giorno in cui il trasferimento al conto di cui sopra sarà effettuato.

Qualora invece venga accertato un saldo nel conto in escudos presso il Banco de Portugal, il conto in lire italiane ed il conto in escudos presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero risultando pareggiati, tale saldo verrà portato a debito del conto in lire italiane previsto al comma a) dell'art. 3 dell'Accordo sopra citato a misura che si formeranno nel detto conto con i versamenti dei debitori italiani le disponibilità in lire necessarie. La conversione degli escudos in lire italiane sarà effettuata sulla base del cambio di clearing in vigore il giorno in cui avrà luogo il trasferimento al conto di cui sopra.

Art. 5.

I creditori in favore dei quali siano stati versati degli importi nel conto in lire italiane o nel conto in escudos aperto presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, hanno facoltà di richiedere che gli importi stessi, o parte di essi, anzichè essere trasferiti ai sensi del presente Accordo, vengano accreditati in un « Conto Loro Vecchio » in lire presso una banca italiana autorizzata al commercio dei cambi, da utilizzarsi in Italia secondo le norme vigenti per detti conti.

La domanda di accreditamento in « Conto Loro Vecchio » in lire di un dato importo implica, per tale importo, riconoscimento come definitivo del cambio provvisorio in base al quale il versamento venne effettuato in origine dal debitore.

I « Conti Loro Vecchi » non potranno essere aperti che al nome del creditore e non potranno essere trasferiti ad altro nome.

In fede di che è stato firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma, in doppio esemplare in lingua italiana e portoghese, i due testi facenti egualmente fede, il 21 dicembre 1936.

CIANO — J. LOBO D'AVILA LIMA, TOVAR

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1937-XV, n. 197.

Modificazione al R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex Convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, con il quale il Ministro per le finanze è stato autorizzato, in deroga alle norme vigenti, a vendere al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere, la parte demaniale dell'ex Convento del Gesù in Roma, per il prezzo di L. 3.200.000;

Vista la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1117, con la quale il citato R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, è stato convertito in legge;

Considerato che a seguito di migliori accertamenti è stato riscontrato che la parte di immobile da alienare non è tutta di proprietà del patrimonio dello Stato, ma che vari locali sono invece di proprietà del fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, per un valore di L. 400.000 che occorre detrarre dal prezzo convenuto di L. 3.200.000;

Considerata la necessità di modificare pertanto il R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, e di stabilire nuove date per il pagamento rateale del prezzo e per la consegna dell'immobile;

Ritenuto che è assolutamente necessario e urgente procedere alla vendita della parte demaniale dell'ex Convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, è modificato come segue: « Il Ministro per le finanze è autorizzato, in deroga alle norme vigenti, a vendere al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere, la parte demaniale dell'ex Convento del Gesù in Roma, per il prezzo di L. 2.800.000, da pagarsi a rate ripartite tra il giugno 1937 e l'ottobre 1939, senza corresponsione di interessi e con il patto che la consegna debba essere effettuata non prima del 30 giugno 1938 ».

Il presente decreto-legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 14. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo);

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(695)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, per l'esercizio 1937 dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario, nonchè il decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 22 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il signor comm. avv. Luigi Maoli è nominato sindaco effettivo ed il comm. rag. Dario Baldini è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, per l'esercizio 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(679)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.

Nomina di due membri del Collegio dei revisori dei conti, per l'esercizio 1937, del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 20 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per l'esercizio 1937, i signori:

comm. rag. Francesco Cremonese;
gr. uff. dott. Adolfo Panfili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(680)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.
Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione e dei tre membri del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, per l'esercizio 1937.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;

Veduti gli articoli 41 e 42 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, per l'esercizio 1937, i signori:

comm. Giuseppe Diaz;
dott. Mario Cardona;
ing. Ugo Salmon;
avv. Giovanni Turno.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto medesimo, per l'esercizio 1937, è composto come segue:

comm. dott. Paladino Paladini;
comm. Mario Romanelli;
cav. uff. Celestino Manca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(681)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.
Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto per il quadriennio 1937-1940.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto l'art. 5 dello statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto, approvato con R. decreto 12 febbraio 1930, n. 94, modificato con R. decreto 30 marzo 1931, n. 384;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Furlanetto è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto per il quadriennio 1937-1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(682)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.
Conferma in carica di un sindaco effettivo e di uno supplente del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per il triennio 1937-1939.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto l'art. 14 dello statuto del Consorzio per sovvenzioni e valori industriali, approvato con R. decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 957;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori cav. uff. dott. Giovanni Acanfora e cav. dottor Luigi Petitto sono confermati, rispettivamente a sindaco effettivo ed a sindaco supplente, presso il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per il triennio 1937-1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(687)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.
Nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, per l'esercizio 1937.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario, nonchè il decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 25 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il comm. dott. Vittorio Rossi è nominato sindaco effettivo ed il gr. uff. prof. Pietro Fantechi è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, per l'esercizio 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(688)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne della Cassa di risparmio di Bologna e di un sindaco effettivo e di uno supplente per l'esercizio 1937.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario, nonchè il decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduti gli articoli 14 e 21 dello statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'ing. Mario Cazzola è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna, per l'esercizio 1937.

Il signor comm. Pio Tacchi Venturi è nominato sindaco effettivo e il rag. Igino Santucci sindaco supplente della Sezione anzidetta, per l'esercizio 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(683)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale per il biennio 1937-1938 e nomina di due membri del Consiglio di amministrazione e di un membro del Collegio dei revisori dei conti per l'esercizio 1937.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduti gli articoli 40 e 42 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il principe don Francesco Chigi della Rovere è confermato nella carica di presidente dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale per il biennio 1937-1938.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, per l'esercizio 1937, i signori:

conte Orlando Buonaccorsi;
cav. ing. Pio Balestra;
avv. Luigi Angelini Rota;
dott. Giulio Gennari.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, per l'esercizio 1937, i signori:

comm. dott. Alberto Marsigli;
comm. rag. Luigi Candeloro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(684)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria per il biennio 1937-1938 e di due membri del Collegio dei revisori dei conti per l'esercizio 1937.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario, nonchè il decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduta la legge 16 giugno 1932, n. 811, per l'istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario;

Veduti gli articoli 15 e 26 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il signor dott. Vasco Ferrari è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, per il biennio 1937-1938.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto anzidetto, per l'esercizio 1937 i signori:

comm. dott. Luigi Giannini;
comm. dott. Alfredo Roncuzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(685)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.
Conferma in carica di un sindaco effettivo per l'esercizio 1937 dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto lo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, approvato con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1298, modificato con R. decreto 30 novembre 1933-XII;
Considerato che ai termini dell'art. 23 dello statuto predetto il barone gr. uff. dott. Giovanni Nicotra col 31 dicembre 1936-XV è scaduto, per compiuto esercizio, dalla carica di sindaco effettivo, ricoperta presso l'Istituto anzidetto;
Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il barone gr. uff. dott. Giovanni Nicotra è confermato, per l'esercizio 1937, nella carica di sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Media dei cambi e dei titoli
del 5 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,86
Francia (Franco)	88,35
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	5,71
Austria (Shilling)	3,5398
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,27
Danimarca (Corona)	4,1455
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6665
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,65
Svezia (Corona)	4,788
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,20
Id. 3,50 % (1902)	71,35
Id. 3,00 % (Lordo)	55,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,40
Rendita 5 % (1935)	91,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,05
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,475
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,90
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,125

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incorporazione della Cassa rurale di depositi e prestiti fra Cattolici di Monsano (Ancona) nella Banca delle Marche e degli Abruzzi.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R.D.L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vista la domanda della Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima per azioni con sede in Ancona, tendente ad ottenere il nulla osta dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito alla incorporazione della Cassa rurale di depositi e prestiti fra i cattolici di Monsano, società cooperativa in nome collettivo con sede in Monsano;
Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci della Banca delle Marche e degli Abruzzi in data 20 marzo 1936-XIV, nonchè la deliberazione dell'assemblea dei soci della Cassa rurale di Monsano in data 22 dicembre 1935;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;
In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri nella seduta del 16 febbraio 1937-XV;

Dichiara:

che nulla osta da parte dell'Ispettorato all'incorporazione della Cassa rurale di depositi e prestiti fra i cattolici di Monsano nella Banca delle Marche e degli Abruzzi.
Tale incorporazione non comporta l'insediamento della Banca delle Marche e degli Abruzzi sulla piazza di Monsano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(689)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. Raffaele Cantoni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo) ed i signori Cristofori Modesto, Gelati Andrea e Cristofori Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(690)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario presso i Tribunali dei distretti delle Corti di appello di Genova, Cagliari e Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 995;
Visti il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595;
Visti i decreti Ministeriali 12 marzo 1932 e 22 marzo 1933, con cui furono nominati gli amministratori giudiziari per i ruoli dei Tribunali di Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Genova, Massa San Remo, Savona, La Spezia, Messina, Patti e Reggio Calabria;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 101;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli per la nomina ad amministratore giudiziario presso i Tribunali menzionati nell'Elenco allegato al presente decreto e per il numero dei posti indicati nello stesso Elenco per ciascun Tribunale

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi gli avvocati, i procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio ed i ragionieri, i quali abbiano, rispettivamente, gli avvocati quattro anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni ed i ragionieri dieci anni.

L'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale pel computo dell'anzianità come esercizio professionale.

Gli aspiranti debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del Tribunale per il cui ruolo concorrono.

Art 3.

Gli aspiranti per partecipare al concorso debbono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia in carta da bollo di lire 6 e presentarla, con i relativi documenti, entro il 15 maggio 1937, al presidente del Tribunale nel cui ruolo chiedono di essere iscritti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) Copia integrale dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

b) Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;

c) Certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui ruolo l'aspirante chiede di essere iscritto;

d) Certificato da cui risulti la data d'iscrizione nell'albo professionale;

e) Titoli e documenti che l'aspirante riterrà di esibire per dimostrare la particolare idoneità all'ufficio di amministratore giudiziario e, se del caso, i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto;

f) Ricevuta comprovante il versamento eseguito al locale Ufficio del registro della somma di lire 100 se si tratta di domanda per l'iscrizione presso un Tribunale in città che sia sede di Corte d'Appello, e di lire 50 negli altri casi.

Gli esercenti la professione in economia e commercio ed i ragionieri, qualora siano iscritti nell'albo rispettivamente da meno di sei ovvero di dieci anni, devono dimostrare di avere un effettivo esercizio professionale che, computato col periodo di iscrizione nell'albo, raggiunga il termine di sei ovvero di dieci anni.

I professionisti che intendano computare come anzianità professionale il precedente esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, devono comprovare tale esercizio.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto dei documenti irregolari.

Art. 4.

Le operazioni dei concorsi si svolgono secondo le norme stabilite dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595.

Gli aspiranti che, oltre a risultare di specchiata moralità e condotta, siano ritenuti idonei all'ufficio di amministratore giudiziario, saranno graduati in ordine di merito per il ruolo al quale aspirano.

In caso di parità di merito è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato, di combattente ovvero di iscritto al Partito Nazionale Fascista o ai Sindacati fascisti, secondo l'anzianità di iscrizione, e quindi la qualità di ex magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo o la maggiore anzianità professionale. A parità di condizioni, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli senza prole.

E' in facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire, secondo le circostanze ed in relazione al numero dei concorrenti appartenenti alle varie categorie, che nel formare la graduatoria si tenga conto della possibilità di una equa ripartizione di posti tra gli appartenenti alle categorie medesime.

Le graduatorie, approvate dal Ministro per la giustizia, saranno pubblicate nel Bollettino del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno nominati amministratori giudiziari i primi classificati per ciascun ruolo nel numero dei posti assegnati al ruolo medesimo.

La nomina avrà la durata di un quinquennio.

Nel caso di rinuncia alla nomina e quando per qualsiasi altra causa i posti di un determinato ruolo non vengano conferiti a coloro che abbiano nella relativa graduatoria un collocamento più favorevole, saranno nominati amministratori giudiziari, per lo stesso ruolo, altrettanti concorrenti secondo l'ordine della detta graduatoria.

Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

ELENCO ALLEGATO.

Tribunale	Posti	Tribunale	Posti
Cagliari	20	Massa	22
Lanusei	3	San Remo	12
Nuoro	5	La Spezia	20
Oristano	4	Savona	18
Sassari	12	Messina	45
Tempio Pausania	4	Patti	4
Genova	150	Reggio Calabria	18

Il Ministro: SOLMI.

(694)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il proprio decreto del 1° agosto 1936-XIV, n. 41330, col quale vennero dichiarate le vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta della Provincia vacanti alla data del 30 aprile 1935;

Ritenuto che la levatrice Lo Piparo Giuseppa di Giacomo, graduata al 13° posto nel concorso predetto, non fu dichiarata vincitrice perchè le sedi dalla stessa designate in ordine di preferenza, nell'istanza di partecipazione al concorso citato, erano state assegnate ad altre concorrenti che precedevano in graduatoria la Lo Piparo;

Ritenuto che quest'ultima, oltre alle sedi designate nell'ordine di preferenza, aveva dichiarato, nell'istanza predetta, genericamente ed in linea subordinata, di accettare qualsiasi altra residenza;

Ritenuto che le sedi di Geraci Siculo e Roccamena, vacanti alla data del 30 aprile 1935, rimasero scoperte perchè le candidate che le avevano indicate furono designate a sedi che, nell'ordine di preferenza, precedevano le due citate sopra;

Ritenuto, pertanto, che avendo la Lo Piparo, con telegramma 15 febbraio 1937-XV, precisato che accetta la sede di Geraci Siculo, può essere designata per la condotta ostetrica di detto Comune tuttora vacante come sopra detto;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto 1° agosto 1936-XIV, numero 41330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1936, n. 199, la seguente candidata dichiarata idonea è designata per la nomina nella condotta a fianco indicata:

Lo Piparo Giuseppa - Geraci Siculo, condotta ostetrica unica.

Palermo, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: BENIGNI.

(600)

REGIA PREFETTURA DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto, e del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

(*Omissis*);

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio in data 13 luglio 1936, n. 6781-*bis*, sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1935 i seguenti medici, che secondo l'ordine della graduatoria ed in rapporto ai Comuni, per i quali hanno dichiarato di concorrere, sono assegnati nelle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

Di Mauro dott. Lorenzo - Arcidosso, 1ª condotta capoluogo;
Rombolà dott. Ugo - Massa Marittima, frazione Prata;
Cortese dott. Carlo - Roccastrada, frazione Montemassi;
Sonnino dott. Giacomo - Arcidosso, 2ª condotta capoluogo;
Fusco dott. Riccardo - Massa Marittima, frazione Tatti;
Nobili dott. Luigi Settimio - Scansano, frazione Murci-Poggioferro.

Grosseto, addì 26 ottobre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TROTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

(*Omissis*);

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi 13 luglio 1936, n. 6781-*bis* e 26 ottobre 1936, n. 12941, sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1935, i seguenti medici, che secondo l'ordine della graduatoria ed in rapporto ai Comuni, per i quali hanno dichiarato di concorrere, sono assegnati nelle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

Fusco Riccardo - Arcidosso, 2ª condotta;
Polvani Alvaro - Massa Marittima, frazione Tatti;
Gagnoni Ernesto - Scansano, frazione Murci-Poggioferro.

Grosseto, addì 22 dicembre 1936-XV

Il prefetto: TROTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

(*Omissis*);

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 22 dicembre 1936, n. 14584, il dott. Livio Bartolini è dichiarato vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1935 ed assegnato, in rapporto alle sedi per le quali ha dichiarato di concorrere a tuttora prive di titolare, alla condotta medica di Murci-Poggioferro del comune di Scansano.

Il dott. Gagnoni Ernesto è assegnato alla condotta medica di Tatti del comune di Massa Marittima.

Il podestà di Scansano ed il commissario prefettizio di Massa Marittima sono incaricati della notifica agli interessati e della esecuzione del presente decreto.

Grosseto, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: TROTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

(*Omissis*);

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio in data 7 novembre 1936, n. 13483-*bis*, sono dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti al 30 aprile 1935, seguenti veterinari, che, secondo l'ordine della graduatoria ed in rapporto ai Comuni, per i quali hanno dichiarato di concorrere, sono assegnati nelle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

Dachena dott. Giulio - consorzio Arcidosso - S. Fiora;
Arzilla dott. Giuseppe - consorzio Castel del Piano-Seggiano;
Pennacchi dott. Luigi - Monte Argentario.

Grosseto, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: TROTTA

(601)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri precedenti decreti n. 16737 del 31 agosto 1936-XIV, relativi all'approvazione della graduatoria ed alla dichiarazione dei vincitori per nove posti di veterinario condotto vacanti nella provincia alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Vista la nota n. 1869 del 18 ottobre 1936-XIV, con la quale il presidente del Consorzio veterinario di Capriati al Volturno comunica che il dottor Rossi Antonio, dichiarato vincitore del concorso per quel posto, è deceduto in Venafro il 16 ottobre 1936-XIV;

Visto che il dottor Mazzanti Tommaso, dichiarato vincitore per il Consorzio veterinario di Casacalenda non ha assunto servizio entro trenta giorni dalla data di comunicazione della nomina, per cui è da considerarsi rinunciatario;

Visto che il dottor Del Chiaro Vinicio, dichiarato vincitore per il Consorzio veterinario di Salcito non ha assunto servizio entro trenta giorni dalla data di comunicazione della nomina, per cui è da considerarsi pure rinunciatario;

Visto che il dottor Bacchiocchi Edmondo con sua lettera del 5 c. m. si è dichiarato disposto ad accettare la sede del Consorzio di Casacalenda, a preferenza di quella del Consorzio di Gallo, per la quale già è stato nominato;

Visto che il dott. Sereni Emilio, dichiarato vincitore del concorso per il posto consorziale di Castelmauro, ha fatto conoscere con suo telegramma del 13 c. m. di accettare il posto del Consorzio di Capriati al Volturno, a preferenza di quello avuto in assegnazione;

Visto che per i posti dei Consorzi di Salcito, di Gallo e di Castelmauro, occorre dichiarare vincitori i candidati graduati immediatamente dopo i primi nove, tenuto conto delle sedi chieste da ciascuno secondo l'ordine di preferenza;

Visto il combinato disposto degli articoli 55, 56 e 26 del Regio decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto Prefettizio n. 16737 del 31 agosto 1936-XIV, i dottori Bacchiocchi Edmondo, Sereni Emilio, Trotta Renato, Benevento Raffaele e di Lecce Pellegrino sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di veterinario rispettivamente dei Consorzi di Casacalenda, Capriati al Volturno, Castelmauro, Salcito e Gallo.

Dal Palazzo del Governo, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: GAZZERA.

(628)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.